

Conferenza Internazionale: Alternatives to Imprisonment Identificazione e scambio di buone prassi –
Onlus Libra- 11/12 marzo 2016 Aula Light - Probation e Minori
11.30 – 13.00 sabato 12 marzo 2016

Abstract Intervento avv. Ofelia Valentino: Il ruolo dell'avvocato nelle scelte processuali che riguardano l'imputato minorenne

Questo intervento ha l'intento di offrire uno spaccato su quella che – a parere di chi parlerebbe – dovrebbe essere l'ottica dell'avvocato chiamato ad assistere l'imputato minorenne.

L'avvocato dovrà evitare di farsi attrarre da quelle che, in astratto, potrebbero apparire come le scelte più favorevoli per il proprio assistito, mantenendo una lucidità ed una obiettività tali da fargli comprendere quali in concreto siano le esigenze “processuali” del ragazzo.

Per meglio esemplificare quella che dovrebbe essere l'ottica del difensore, vengono presentati due casi pratici:

CASO A) due ragazze diciassetenni imputate per reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori adottivi.

Le ragazze ammettevano con il loro avvocato di aver tenuto delle condotte devianti ma soltanto a seguito di provocazioni continue ricevute dai propri genitori adottivi. La determinazione delle imputate conduceva il legale ad accettare il rischio di un dibattimento, senza farsi attirare dalle “lusinghe” di un progetto di messa alla prova ipotizzato dagli operatori dei servizi e tale azzardata decisione si mostrava infine corretta in quanto, al termine del dibattimento, si perveniva ad una sentenza di “assoluzione perché il fatto non sussiste” con riferimento alle ipotesi più gravi contestate (maltrattamenti in famiglia) e a quella di “assoluzione perché il fatto non è punibile” con riferimento alla derubricata ipotesi di lesioni e minacce per sussistenza della scriminante della legittima difesa;

Il miraggio dell'estinzione del procedimento a fronte di un esito positivo- per rimanere nell'ambito che maggiormente interessa in questo contesto- della messa alla prova, può facilmente indurre il difensore a porre minore attenzione su quelle che sono le circostanze che potrebbero magari condurre ad una assoluzione nel merito del proprio assistito.

CASO B) sedicenne anch'egli imputato per maltrattamenti nei confronti dei propri genitori biologici.

Il ragazzo manifestava problemi psichiatrici principalmente da fare risalire all'abuso di sostanze stupefacenti.

In questo caso il minore ammetteva pienamente gli addebiti contestati rendendosi perfettamente conto del disvalore di quanto commesso e facendolo risalire ad una particolare fase attraversata all'interno della propria famiglia- separazione dei genitori. La situazione esplosiva che si era venuta a creare all'interno del nucleo familiare (genitori in lite e figlio unico che reagiva aggressivamente nei loro confronti) aveva condotto il tribunale per i minorenni ad aprire un procedimento civile per limitazione della responsabilità genitoriale e- verificato che l'aggressività del minore era essenzialmente da far risalire all'abuso di sostanze- avevano disposto il ricovero dello stesso in una comunità terapeutica.

Giunti al processo penale- udienza preliminare - gli operatori intervenuti (servizi sociali ed operatori della comunità) con i quali il legale si confrontava periodicamente, ritenevano – considerata la particolare struttura della personalità del ragazzo - inadeguato per lui il mantenimento all'interno del circuito penale.

La difesa in sede di udienza preliminare sottolineava che riguardo alle particolari

caratteristiche della personalità dell'imputato non appariva opportuno mantenerlo agganciato ad un contesto penale, evidenziando però che alcune indicazioni a sostegno del ragazzo si sarebbero potute inserire nell'ambito di un procedimento amministrativo di cui sollecitava l'apertura.

Il difensore chiedeva che venisse concesso il perdono giudiziale, sollecitando tuttavia l'apertura di un procedimento amministrativo a tutela del minore.

Solo in via subordinata veniva avanzata richiesta di messa alla prova.

Il Giudice – accogliendo le conclusioni della difesa – pronunciava sentenza di concessione del perdono giudiziale inviando gli atti contestualmente al Procuratore per valutare l'apertura di un procedimento amministrativo.

In questo caso l'iscrizione nel casellario della sentenza ottenuta (perdono giudiziale) seppure in astratto meno favorevole rispetto ad una pronuncia di estinzione del reato, appariva tuttavia nel caso di specie assolutamente più adeguata vista la necessità – per questo minore- di uscire il più velocemente possibile dal circuito penale

L'illustrazione di questi due casi pratici ha avuto lo scopo di dimostrare come tutti gli operatori coinvolti in un procedimento penale a carico di un minorenne, debbano coordinarsi tra loro per valutare, in concreto, quale sia la soluzione approcciabile nell'interesse dell'imputato. Non sempre la messa alla prova può apparire la soluzione ottimale, e bisogna evitare di adottare delle scelte di comodo laddove un percorso processuale apparentemente in salita, possa però far intravedere degli esiti più adeguati per il minore.

Tuttavia rimane fermo il fatto che l'istituto previsto dall'art. 28 del DPR 448/88 sia certamente un istituto innovativo che ha degli assoluti pregi in termini di “rieducazione” e di “ricostruzione” del minore imputato.

Ultima suggestione del mio intervento è la seguente:

ipotesi di imputato minorenne trasferitosi all'estero.

Si tratta dei casi nei quali il ragazzo si trova imputato per fatti commessi da minorenne nel territorio italiano ma in seguito, per ragioni di studio o di lavoro, si sia trasferito all'Estero.

In questi casi risulta per l'avvocato ed anche per l'Autorità Giudiziaria molto difficile – se non addirittura impossibile- coordinarsi con i servizi esteri per poter non solo pervenire alla redazione di un eventuale progetto di messa alla prova, ma addirittura per poter ottenere da tali servizi le informazioni ai sensi dell'art. 9 DPR 448/88 (informazioni sulla personalità del minore).

Questo avviene in quanto i Servizi esteri non riconoscono le richieste provenienti dall'Autorità Straniera e- contestualmente- i servizi italiani non possono essere coinvolti in quanto- seguendo la competenza “per domiciliazione” una volta che il ragazzo si trasferisce all'estero non potrebbero essere più chiamati in causa.

Si lancia quindi una domanda aperta, visto il contesto internazionale di questa conferenza, per comprendere quale potrebbe essere la soluzione più adeguata da adottare in questi casi, senza che si debba arrivare a costringere il ragazzo- che nella maggior parte dei casi si trova ormai reinserito nel nuovo contesto lavorativo o di studio – a tornare nel proprio luogo di residenza per poter restituire la “competenza” ai servizi sociali italiani.

Il problema è sorto a seguito della soppressione del Servizio Sociale Internazionale che precedentemente fungeva da tramite tra l'Autorità Giudiziaria Italiana ed i servizi sociali esteri.

Attualmente i giudici più coraggiosi si sono spinti ad adottare delle soluzioni fantasiose,

come quella adottata dal Tribunale di Milano (collegio dibattimentale) che- per potere acquisire le informazioni ex art. 9 DPR 448/88 dai servizi sociali francesi, ha autorizzato l'avvocato a presentare a tali servizi il verbale d'udienza dal quale emergeva che il Collegio lo aveva appunto delegato ad acquisire tali informazioni.

Sarebbe opportuno adottare una soluzione condivisa per poter superare queste difficoltà che non possono che ripercuotersi negativamente sull'imputato.

Ofelia Valentino